

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 27

presentata dai Consiglieri regionali
DERIU - MULA - ORRÙ - PIRAS - TRUZZU - CHESSA - CIUSA - PORCU - TICCA - PIZZUTO -
COCCO - PERU

il 26 giugno 2024

Differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge risponde alla finalità di differire il termine relativo all'elezione degli organi provinciali e delle città metropolitane.

Il differimento del termine entro il quale indire le elezioni degli organi provinciali, fissato attualmente al 30 giugno 2024, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale n. 7 del 2021, così come modificato dall'articolo 120, comma 1, lettera f, della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, si rende necessario al fine di portare a compimento le procedure di definizione delle nuove circoscrizioni territoriali previste dalla legge regionale n. 7 del 2021 e dalle successive modifiche.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali

1. Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività delle circoscrizioni territoriali delle Province come risultanti dalla compiuta attuazione della legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali), il Presidente della Regione, con proprio decreto, entro il 30 aprile 2025, indice in un'unica tornata le elezioni dei Presidenti di provincia, dei consigli provinciali e dei consigli delle città metropolitane.

2. Le elezioni di cui al comma 1 si svolgono entro i sessanta giorni successivi all'indizione. Si applica la disciplina statale sul sistema elettorale delle province e delle città metropolitane in vigore alla data del decreto di indizione delle elezioni.

Art. 2

Abrogazioni

1. Il comma 8 dell'articolo 23, della legge regionale n. 7 del 2021 è abrogato.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni 2024 e 2025 si fa fronte con le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 120 della legge regionale 23 ottobre 2023 n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie).

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).